Successioni con beni in più Stati UE: legge applicabile, certificato successorio europeo e imposte

A cura di Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista Aggiornato al 2 novembre 2026

IN SINTESI

Quando il defunto lascia beni in più Stati dell'Unione europea, la legge civile e le imposte seguono regole diverse. Per la legge civile, il Regolamento (UE) 650/2012 applica all'intera successione la legge dello Stato di ultima residenza abituale del defunto, salvo che questi abbia scelto la legge di uno Stato di cui ha la cittadinanza; gli eredi possono provare la propria qualità in tutti gli Stati vincolati con il certificato successorio europeo, che in Italia rilascia il notaio. Il Regolamento non riguarda invece le imposte: ogni Stato applica le proprie. L'Italia tassa tutti i beni, ovunque si trovino, se il defunto era residente, e solo i beni esistenti in Italia se non lo era; per le imposte pagate all'estero sui beni esteri riconosce una detrazione limitata. Con gli Stati dell'Unione, l'Italia ha convenzioni in materia di successioni solo con Francia, Danimarca, Grecia e Svezia.

Due piani distinti: legge della successione e imposte

Una successione con beni in più Stati pone due domande separate:

- **quale legge civile** stabilisce chi sono gli eredi, quali quote spettano loro e quali diritti hanno il coniuge e i legittimari: a questa domanda risponde, negli Stati vincolati, il

Regolamento (UE) 650/2012, che si applica alle successioni delle persone decedute dal 17 agosto 2015 (art. 83, paragrafo 1);

- **quali imposte** sono dovute e in quali Stati: il Regolamento «non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa» (art. 1, paragrafo 1), quindi ogni Stato applica la propria imposta di successione secondo le proprie regole di collegamento.

L'Agenzia delle Entrate lo ha ricordato nella risposta a interpello n. 206 del 9 luglio 2020: «la legge dello Stato di residenza del de cuius disciplina gli aspetti civilistici della successione», mentre per gli aspetti fiscali il Regolamento «non concerne la materia fiscale». Ne deriva che la stessa successione può essere regolata da un'unica legge civile ed essere tassata in più Stati.

La legge applicabile: residenza abituale e scelta della legge della cittadinanza (artt. 21-23)

La regola generale è l'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento: «la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte». In via eccezionale, se dal complesso delle circostanze il defunto aveva «collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso», si applica la legge di quest'ultimo (paragrafo 2).

La persona può però **scegliere** come legge della propria successione quella dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte; con più cittadinanze può scegliere quella di uno qualsiasi di questi Stati (art. 22, paragrafo 1). La scelta deve essere fatta «in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte», cioè di regola nel testamento, o risultare dalle clausole di tale disposizione (paragrafo 2).

La legge designata, anche se è quella di uno Stato terzo (art. 20), regola la successione nel suo complesso (art. 23): tra l'altro i beneficiari e le loro quote, i diritti del coniuge superstite, l'accettazione e la rinuncia, la collazione e la riduzione delle liberalità. Per i beni situati in più Stati vale quindi, in linea di principio, una sola legge.

Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale del defunto (art. 4). Se il defunto non risiedeva in uno Stato

membro, sono competenti in via sussidiaria i giudici dello Stato membro in cui si trovano i beni ereditari, alle condizioni dell'art. 10.

Cosa resta fuori dal Regolamento: imposte, trust, società, donazioni. Danimarca e Irlanda

Oltre alla materia fiscale, l'art. 1, paragrafo 2, esclude dal Regolamento, tra l'altro:

- i beni trasferiti con strumenti diversi dalla successione, come le **donazioni**, la comproprietà con reversibilità, i **piani pensione** e i **contratti di assicurazione** (lettera g), salvo quanto previsto per la collazione e la riduzione delle liberalità;
- le questioni regolate dal **diritto delle società** e delle persone giuridiche, comprese le clausole statutarie sulla sorte delle quote alla morte del socio (lettera h), e lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società (lettera i);
- la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei **trust** (lettera j);
- la natura dei diritti reali (lettera k) e le iscrizioni nei registri, con i relativi requisiti ed effetti (lettera l);
- i regimi patrimoniali tra coniugi (lettera d).

Per partecipazioni in società, polizze e trust, quindi, la legge della successione non basta: occorre esaminare anche lo statuto, il contratto o l'atto istitutivo e la legge che li regola. Per i trust si veda la guida dedicata; per le partecipazioni di controllo, la guida sulle holding nel passaggio generazionale.

Danimarca e Irlanda non sono vincolate dal Regolamento (considerando 82 e 83, in base ai Protocolli n. 21 e n. 22 ai Trattati). Nei rapporti con questi Stati il Regolamento li considera, di fatto, come Stati terzi: il certificato successorio europeo non vi produce gli effetti previsti dall'art. 69 e la loro legge può comunque essere designata come legge di uno Stato terzo (art. 20). L'Irlanda non ha finora aderito al Regolamento, come ricorda il Portale europeo della giustizia; un'adesione successiva resta possibile in base al Protocollo n. 21.

Il certificato successorio europeo: cosa prova e chi lo

rilascia in Italia

Il certificato successorio europeo è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e il suo uso **non è obbligatorio** (art. 62): non sostituisce i documenti interni previsti dai singoli ordinamenti. Lo possono chiedere gli eredi, i legatari con diritti diretti sull'eredità e gli esecutori testamentari o gli amministratori dell'eredità (art. 63), per dimostrare la qualità di erede o legatario, le quote, l'attribuzione di beni determinati e i poteri di esecuzione o di amministrazione.

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui giudici sono competenti secondo il Regolamento (art. 64). In Italia lo rilascia un **notaio**, su richiesta di una delle persone indicate nell'art. 63, nel rispetto degli artt. 62-73 del Regolamento (art. 32, comma 1, L. 30 ottobre 2014, n. 161). Contro le decisioni del notaio è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui il notaio ha la residenza (comma 2). Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario resta il certificato di eredità previsto dal R.D. 499/1929 (comma 3).

Gli effetti principali sono indicati nell'art. 69:

- il certificato «produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento» e si presume che attesti con esattezza gli elementi accertati (paragrafi 1 e 2);
- chi paga o consegna beni alla persona indicata nel certificato, e chi acquista beni da essa, è tutelato, salvo che conosca l'inesattezza del certificato o la ignori per colpa grave (paragrafi 3 e 4);
- il certificato è **titolo idoneo per l'iscrizione** dei beni ereditari nel registro dello Stato membro interessato, fermi restando la natura dei diritti reali e i requisiti di iscrizione previsti dalla legge del registro (paragrafo 5).

L'originale resta all'autorità che lo ha rilasciato; le **copie autentiche** valgono **sei mesi**, salvo proroga, e alla scadenza occorre chiedere una proroga o una nuova copia (art. 70). Gli artt. 71-73 disciplinano rettifica, modifica, revoca e sospensione.

Il certificato non incide sugli adempimenti fiscali. In Italia banche e altri debitori del defunto non possono pagare somme o consegnare beni agli eredi senza la prova che è stata presentata la dichiarazione di successione, o che non era dovuta (art. 48, commi 3 e 4,

D.Lgs. 346/1990; dal 1° gennaio 2027, art. 130 del D.Lgs. 123/2025): il certificato successorio europeo non sostituisce la dichiarazione di successione.

La sentenza della Corte di giustizia C-873/24: gli immobili situati in un altro Stato membro

Con la sentenza del 22 ottobre 2026, causa C-873/24 (ECLI:EU:C:2026:887, disponibile al momento in edizione provvisoria), su rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof tedesco, la Corte di giustizia (Quarta Sezione) ha esaminato il caso di eredi che chiedevano in Germania un certificato con l'indicazione di un immobile situato nella Repubblica ceca, per iscrivere il loro diritto nel registro immobiliare ceco. La Corte ha stabilito che:

- l'autorità di rilascio è tenuta a indicare nel certificato (art. 68, lettera l), del Regolamento) le informazioni che consentono di **identificare un immobile** dell'eredità situato in un altro Stato membro, quando i richiedenti chiedono il certificato per iscrivere il diritto di proprietà nel registro immobiliare di quello Stato e la normativa di quest'ultimo richiede tali informazioni per eseguire l'iscrizione sulla base del solo certificato;
- l'obbligo resta anche se la legge della successione prevede una **successione a titolo universale**;
- l'obbligo resta anche se lo Stato del registro consente di **integrare** il certificato con un altro documento.

Sul piano pratico, chi chiede il certificato per iscrivere immobili in un altro Stato membro ha interesse a verificare prima quali dati richiede quel registro e a indicarli nella domanda. Per gli immobili situati in Italia la valutazione prudente è di chiedere che il certificato riporti anche i dati catastali, fermi i requisiti di forma e di contenuto della nota di trascrizione.

L'imposta di successione italiana: il D.Lgs. 346/1990 fino al 2026 e il Testo unico dal 2027

Fino al 31 dicembre 2026 l'imposta di successione è disciplinata dal **D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346** (testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, TUS), come modificato dal **D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139**, le cui modifiche si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025 (art. 9, comma 3).

Il **D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123** (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti) è in vigore dal 13 agosto 2025, ma le sue disposizioni **si applicano dal 1° gennaio 2027** (art. 205, come modificato dall'art. 4, comma 5, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26). Dalla stessa data sono abrogate gran parte delle norme del TUS (art. 204). La disciplina delle successioni e donazioni si trova nella Parte III del Testo unico (artt. 87-138) e, sui punti trattati in questa guida, riprende le regole attuali senza modifiche sostanziali:

| Tema | D.Lgs. 346/1990 (fino al 31/12/2026) | D.Lgs. 123/2025 (dal 1/1/2027) | |---|---|---| | Territorialità dell'imposta | art. 2 | art. 88 | | Ufficio competente | art. 6 | art. 92 | | Aliquote e franchigie | art. 7 | art. 93 | | Detrazione delle imposte estere | art. 26 | art. 111 | | Dichiarazione | art. 28 | art. 113 | | Allegati alla dichiarazione | art. 30 | art. 115 | | Termine per la dichiarazione | art. 31 | art. 116 | | Autoliquidazione | art. 33 | art. 118 | | Versamento | art. 37 | art. 120 | | Pagamento rateale | art. 38 | art. 121 | | Divieto di pagamento agli eredi senza dichiarazione | art. 48 | art. 130 |

Il Testo unico non contiene una norma transitoria specifica per le successioni aperte entro il 31 dicembre 2026 ma dichiarate o pagate dal 2027. Sui punti trattati in questa guida le regole sono le stesse. In assenza di prassi, la lettura prudente è che per dichiarazioni, versamenti e controlli effettuati dal 1° gennaio 2027 i riferimenti alle norme abrogate si intendano fatti agli articoli corrispondenti del Testo unico (art. 204, comma 2, D.Lgs. 123/2025). Nel seguito le norme sono citate con la numerazione del TUS.

Defunto residente e non residente: quali beni tassa l'Italia (art. 2 TUS)

Il criterio di collegamento è la **residenza del defunto** alla data di apertura della successione:

- **defunto residente in Italia**: l'imposta è dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti, «ancorché esistenti all'estero» (art. 2, comma 1). Immobili, conti, titoli e partecipazioni in altri Stati rientrano quindi nella base imponibile italiana;
- **defunto non residente**: l'imposta è dovuta «limitatamente ai beni e ai diritti» esistenti in Italia (art. 2, comma 2).

L'art. 2, comma 3, considera in ogni caso esistenti in Italia, tra l'altro, i beni e diritti iscritti in pubblici registri dello Stato (in particolare gli **immobili** situati in Italia), le **azioni e quote** di società ed enti con sede legale, sede dell'amministrazione o oggetto principale in Italia, le obbligazioni e i titoli emessi dallo Stato o da tali società, i crediti verso debitori residenti e i crediti garantiti su beni situati in Italia. Per i trust la regola dipende dalla residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale (art. 2, comma 2-bis). Per chi aveva optato per il regime dei neo-residenti, l'imposta riguarda solo i beni esistenti in Italia; il Testo unico riprende questa deroga nell'art. 88, comma 6 (si veda la guida sul regime dei neo-residenti).

Il TUS non definisce la residenza del defunto e non prevede un periodo d'imposta. Secondo la dottrina prevalente si fa riferimento alla residenza civilistica, cioè alla dimora abituale (art. 43, comma 2, c.c.); non risultano prassi o giurisprudenza recenti che chiudano il punto. Nei trasferimenti di residenza recenti, e per chi divide il proprio tempo tra più Stati, la residenza alla data della morte è quindi un elemento da documentare. Per le regole sul trasferimento all'estero si veda la guida sulla relocation fiscale.

Il credito per le imposte pagate all'estero (art. 26 TUS)

Dall'imposta italiana si detraggono «le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali» (art. 26, comma 1, lettera b; dal 2027 art. 111 del D.Lgs. 123/2025, con lo stesso testo). Ne derivano tre limiti:

- la detrazione riguarda solo l'imposta pagata **nello Stato in cui il bene si trova**: non spetta per l'imposta che uno Stato estero applica su beni situati in Italia o in un terzo Stato;

- la detrazione non può superare la **quota d'imposta italiana** proporzionale al valore di quei beni: se l'imposta estera è più alta, la differenza resta a carico degli eredi;
- la detrazione interessa in pratica le successioni di **defunti residenti**, perché per i non residenti l'Italia tassa solo i beni italiani.

La prova delle imposte estere va allegata alla dichiarazione di successione (art. 30, comma 1, lettera i). Tempi e modalità di liquidazione dell'imposta estera dipendono dallo Stato in cui si trovano i beni.

Le convenzioni con gli Stati UE: solo Francia, Danimarca, Grecia e Svezia

Con gli Stati dell'Unione europea l'Italia ha convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di successioni solo con quattro Stati:

- **Francia**: Convenzione di Roma del 20 dicembre 1990, ratificata con la L. 14 dicembre 1994, n. 708, che riguarda anche le donazioni;
- **Danimarca**: Convenzione di Copenaghen del 10 marzo 1966, ratificata con la L. 18 marzo 1968, n. 649;
- **Grecia**: Convenzione di Atene del 13 febbraio 1964, ratificata con la L. 18 marzo 1968, n. 524;
- **Svezia**: Convenzione di Stoccolma del 20 dicembre 1956, ratificata con la L. 13 marzo 1958, n. 280.

Con gli altri Stati dell'Unione, per esempio Germania, Spagna, Austria e Belgio, non esiste una convenzione sulle successioni: per un defunto residente in Italia la doppia imposizione si attenua solo con la detrazione unilaterale dell'art. 26 TUS, nei limiti visti sopra.

Nella risposta n. 206/2020 l'Agenzia ha esaminato il caso di un defunto residente in Francia con un immobile in Italia: la successione è regolata dalla legge civile francese, ma l'immobile è tassato in Italia, sulla base dell'art. 5 della Convenzione, secondo cui gli immobili che fanno parte della successione di una persona domiciliata in uno Stato «e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato». Le indicazioni procedurali della risposta sono superate dal D.Lgs. 139/2024. Secondo la dottrina

prevalente, le convenzioni con Danimarca, Grecia e Svezia, più risalenti, attribuiscono gli immobili in via esclusiva allo Stato in cui si trovano, mentre quella con la Francia prevede una tassazione concorrente con eliminazione della doppia imposizione nello Stato del domicilio; il testo di ciascuna convenzione va comunque letto sul caso concreto.

Fuori dall'Unione, nella risposta a interpello n. 16 del 22 gennaio 2026, relativa a una defunta residente in Svizzera che aveva lasciato a un Comune svizzero l'intera partecipazione in una S.r.l. con sede legale in Italia, l'Agenzia ha dato per acquisito che le quote sono beni esistenti in Italia e quindi imponibili (art. 2, commi 2 e 3, lettera b), TUS). Ha inoltre negato l'esenzione prevista per gli enti pubblici dall'art. 3, comma 4, TUS: per gli enti di Stati diversi da quelli dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo l'esenzione richiede la reciprocità, che con la Svizzera non risulta formalizzata.

Aliquote e franchigie dopo il D.Lgs. 139/2024 (art. 7 TUS)

Le aliquote si applicano al valore netto dei beni ricevuti da ciascun beneficiario (art. 7, comma 1, confermato dalla circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, par. 4):

| Beneficiario | Franchigia per beneficiario | Aliquota | |---|---|---| | Coniuge e parenti in linea retta | 1.000.000 euro | 4% sull'eccedenza | | Fratelli e sorelle | 100.000 euro | 6% sull'eccedenza | | Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado | nessuna | 6% | | Altri soggetti | nessuna | 8% |

Per le persone con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) la franchigia è di 1.500.000 euro (art. 7, comma 2). Dal 2027 la norma è l'art. 93 del D.Lgs. 123/2025.

Se il defunto non era residente, la base imponibile e le franchigie si calcolano solo sui beni esistenti in Italia: nella risposta n. 206/2020, resa quando aliquote e franchigie erano previste dall'art. 2, commi 48 e 49, D.L. 262/2006 (oggi nell'art. 7 TUS), l'Agenzia ha precisato che, ai fini della determinazione dell'imposta e dell'applicazione delle franchigie, «rilevano, dunque, esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia».

Dichiarazione, autoliquidazione e termini, anche per i beni esteri

- **Ufficio competente**: quello dell'ultima residenza del defunto; se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma (art. 6, comma 1; circolare n. 3/E/2025, par. 1).
- **Dichiarazione**: si presenta con modalità telematiche; i non residenti possono spedirla per raccomandata o altro mezzo equivalente, e in tal caso si considera presentata alla data di spedizione (art. 28, comma 1). Sono obbligati, tra gli altri, i chiamati all'eredità, i legatari, gli esecutori testamentari e il trustee di un trust testamentario (comma 2). Non c'è obbligo se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l'attivo non supera 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari (comma 7).
- **Termine**: dodici mesi dalla data di apertura della successione (art. 31, comma 1).
- **Beni esteri**: per il defunto residente la dichiarazione comprende anche i beni situati all'estero, con i documenti che provano le imposte estere da detrarre (artt. 2, comma 1, e 30, comma 1, lettera i).
- **Autoliquidazione e versamento**: dal 2025 l'imposta è autoliquidata dagli obbligati in base alla dichiarazione (art. 33, comma 1) e si versa entro **novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione** (art. 37, comma 1). La circolare n. 3/E/2025 (par. 2) riporta l'esempio di una successione aperta il 22 ottobre 2025, con dichiarazione presentata il 15 aprile 2026 e versamento entro il 20 gennaio 2027.
- **Rate**: è possibile versare almeno il 20% entro il termine e il resto in otto rate trimestrali, o fino a dodici per importi superiori a 20.000 euro; non è ammessa la rateazione per importi inferiori a 1.000 euro (art. 38, come illustrato dalla circolare n. 3/E/2025).
- **Controllo dell'ufficio**: l'eventuale avviso di liquidazione va notificato entro due anni dalla presentazione della dichiarazione (art. 33, comma 3).

Immobili in Italia di un defunto non residente: imposta ipotecaria del 2% e catastale dell'1%

Gli immobili situati in Italia sono in ogni caso beni esistenti nello Stato (art. 2, comma 3, lettera a, TUS): scontano quindi l'imposta di successione anche se il defunto risiedeva all'estero. Per ogni successione che comprende immobili o diritti reali immobiliari, «a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore», si eseguono la trascrizione e la voltura (art. 5 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347), con:

- **imposta ipotecaria del 2%** (Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990, art. 1, nella misura elevata dall'art. 3, comma 133, L. 549/1995);
- **imposta catastale dell'1%** (art. 10, comma 1, D.Lgs. 347/1990).

Le imposte proporzionali non possono essere inferiori alla misura fissa (art. 18 D.Lgs. 347/1990), pari a **200 euro** per ciascuna imposta (art. 26, comma 2, D.L. 104/2013; dal 2027 art. 84 D.Lgs. 123/2025). Né il D.Lgs. 347/1990 né il TUS distinguono tra defunti residenti e non residenti. Le imposte ipotecaria e catastale si autoliquidano con la dichiarazione di successione e si versano nei termini dell'art. 31 (art. 33, comma 1, TUS).

Dopo la successione: quadro RW, IVIE e IVAFE degli eredi residenti

Gli eredi residenti in Italia che ricevono immobili o attività finanziarie all'estero devono indicarli nel **quadro RW** della dichiarazione dei redditi (art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167) e versare, se dovute:

- l'**IVIE**, pari all'1,06% del valore degli immobili situati all'estero, non dovuta fino a 200 euro (art. 19, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201);
- l'**IVAFE**, pari al 2 per mille del valore dei prodotti finanziari, in misura fissa di 34,20 euro per i conti correnti e i libretti di risparmio (art. 19, comma 20) e al 4 per mille per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (comma 20-bis).

Le due imposte sono dovute in proporzione alla quota e al periodo di detenzione. Per gli immobili ricevuti per successione, le istruzioni al quadro RW del modello Redditi Persone fisiche 2026 indicano come valore quello dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal defunto. Secondo le stesse istruzioni, per gli

immobili situati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo si utilizza di regola il valore catastale o, in mancanza, il costo o il valore di mercato.

Per l'anno del decesso non risulta una prassi espressa dell'Agenzia. Un'indicazione prudente è di considerare la detenzione degli eredi a partire dalla data di apertura della successione, perché gli effetti dell'accettazione retroagiscono a quel momento (art. 459 c.c.), e di riferire alla dichiarazione del defunto, presentata dagli eredi, il periodo fino alla morte. È una ricostruzione da verificare sul caso concreto.

Cosa fare in pratica: pianificare e gestire una successione con beni in più Stati UE

1. **Verificare la residenza abituale** e le cittadinanze della persona: determinano la legge civile della successione (artt. 21-22 del Regolamento) e, con criteri propri, gli Stati che possono tassarla.
2. **Valutare una scelta di legge** nel testamento, in modo espresso, se la legge della cittadinanza risponde meglio agli obiettivi successori; la scelta non ha effetti sulle imposte.
3. **Mappare i beni Stato per Stato**: immobili, conti, titoli, partecipazioni, polizze e trust, distinguendo quelli che restano fuori dal Regolamento (art. 1, paragrafo 2) e quelli che l'Italia considera comunque esistenti nel proprio territorio (art. 2, comma 3, TUS).
4. **Stimare il carico complessivo**: imposta italiana con aliquote e franchigie, imposte degli Stati in cui si trovano i beni, detrazione dell'art. 26 TUS e, per Francia, Danimarca, Grecia e Svezia, la convenzione applicabile.
5. **Preparare il certificato successorio europeo** se servono effetti in altri Stati membri, indicando gli immobili con i dati richiesti dai registri di destinazione (CGUE C-873/24) e tenendo conto della validità di sei mesi delle copie autentiche.
6. **Rispettare i termini italiani**: dichiarazione entro dodici mesi, autoliquidazione e versamento entro novanta giorni dal termine, raccolta della prova delle imposte estere da allegare.
7. **Organizzare gli adempimenti successivi**: quadro RW, IVIE e IVAFE degli eredi residenti per i beni esteri ricevuti.

I rischi da valutare nelle successioni con beni in più Stati UE

- **Doppia imposizione.** Con la maggior parte degli Stati dell'Unione non c'è convenzione sulle successioni: la detrazione dell'art. 26 TUS riguarda solo l'imposta pagata nello Stato in cui si trova il bene e solo fino alla quota d'imposta italiana corrispondente.
- **Residenza del defunto.** La residenza abituale ai fini del Regolamento e la residenza ai fini dell'imposta italiana si accertano con criteri diversi e possono non coincidere; il TUS non definisce la residenza.
- **Ambito del Regolamento.** Donazioni, polizze, quote sociali regolate da clausole statutarie e trust seguono regole proprie; Danimarca e Irlanda non sono vincolate. Una pianificazione costruita solo sulla legge della successione può lasciare scoperti questi beni.
- **Certificato incompleto.** Un certificato che non identifica gli immobili come richiesto dal registro di destinazione può non consentire l'iscrizione; le copie autentiche scadono dopo sei mesi.
- **Dichiarazione italiana.** Il certificato successorio europeo non sostituisce la dichiarazione di successione: senza di essa banche e debitori del defunto non possono pagare né consegnare beni agli eredi (art. 48 TUS).
- **Sanzioni.** L'omessa dichiarazione è punita con la sanzione del 120% dell'imposta dovuta (45% se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni) e l'infedele dichiarazione con l'80% (artt. 50 e 51 TUS; dal 1° gennaio 2027 artt. 47 e 48 del D.Lgs. 173/2024); errori nell'autoliquidazione o nei versamenti seguono le regole generali.
- **Passaggio al Testo unico.** Dal 1° gennaio 2027 cambia la numerazione delle norme (D.Lgs. 123/2025): documenti, istruzioni e modelli vanno riletti con i nuovi riferimenti.

Fonti normative

- Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 (successioni e certificato successorio europeo) – EUR-Lex
- Portale europeo della giustizia, «Successioni» – Commissione europea
- Corte di giustizia UE, sentenza 22 ottobre 2026, causa C-873/24, ECLI:EU:C:2026:887 (edizione provvisoria) – EUR-Lex
- Art. 32 L. 30 ottobre 2014, n. 161 (certificato successorio europeo rilasciato dal notaio) – Normattiva
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) – Normattiva
- Art. 2 TUS – Normattiva
- Art. 6 TUS – Normattiva
- Art. 7 TUS – Normattiva
- Art. 26 TUS – Normattiva
- Art. 28 TUS – Normattiva
- Art. 31 TUS – Normattiva
- Art. 33 TUS – Normattiva
- Art. 37 TUS – Normattiva
- Art. 48 TUS – Normattiva
- Art. 50 TUS – Normattiva
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – Normattiva
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (Testo unico registro e altri tributi indiretti) – Normattiva
- Art. 88 D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 – Normattiva
- Art. 111 D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 – Normattiva
- Art. 84 D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 – Normattiva
- Art. 204 D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 – Normattiva
- Art. 205 D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 – Normattiva
- Art. 47 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (sanzioni dal 2027) – Normattiva
- Art. 4 D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 – Gazzetta Ufficiale
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposte ipotecaria e catastale) – Normattiva

- Art. 26 D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (misura fissa di 200 euro) – Normattiva
- L. 14 dicembre 1994, n. 708 (Convenzione Italia-Francia su successioni e donazioni) – Normattiva
- L. 18 marzo 1968, n. 649 (Convenzione Italia-Danimarca sulle successioni) – Normattiva
- L. 18 marzo 1968, n. 524 (Convenzione Italia-Grecia sulle successioni) – Normattiva
- L. 13 marzo 1958, n. 280 (Convenzione Italia-Svezia sulle successioni) – Normattiva
- Risposta a interpello n. 206 del 9 luglio 2020 – Agenzia delle Entrate
- Risposta a interpello n. 16 del 22 gennaio 2026 – Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025 – Agenzia delle Entrate
- Art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (quadro RW) – Normattiva
- Art. 19 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (IVIE e IVAFE) – Normattiva
- Istruzioni al modello Redditi Persone fisiche 2026, quadro RW – Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quale legge regola la successione di chi ha beni in più Stati UE?

Di regola la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, per tutti i beni, ovunque si trovino (art. 21 del Regolamento UE 650/2012). Il defunto può però aver scelto nel testamento, in modo espresso, la legge di uno Stato di cui aveva la cittadinanza (art. 22).

Il Regolamento UE 650/2012 stabilisce anche dove si pagano le imposte di successione?

No. Il Regolamento non riguarda la materia fiscale (art. 1, paragrafo 1): ogni Stato applica la propria imposta. L'Italia tassa tutti i beni del defunto residente, ovunque si trovino, e solo i beni esistenti in Italia del defunto non residente (art. 2 D.Lgs. 346/1990).

Chi rilascia il certificato successorio europeo in Italia e a cosa serve?

In Italia lo rilascia un notaio (art. 32 L. 161/2014). Il certificato prova in tutti gli Stati membri vincolati la qualità di erede o legatario e i poteri di esecutori e amministratori, tutela chi paga o compra in buona fede e costituisce titolo per l'iscrizione dei beni nei registri. Il suo uso non è obbligatorio e non sostituisce la dichiarazione di successione italiana.

Il certificato successorio europeo deve indicare gli immobili situati in un altro Stato?

Sì, quando è chiesto per iscrivere la proprietà nel registro immobiliare di quello Stato e la sua normativa richiede i dati identificativi dell'immobile per eseguire l'iscrizione sulla base del solo certificato: lo ha stabilito la Corte di giustizia con la sentenza del 22 ottobre 2026, causa C-873/24, anche in caso di successione a titolo universale.

Le imposte di successione pagate all'estero si possono detrarre in Italia?

Sì, per il defunto residente, ma solo per l'imposta pagata nello Stato in cui il bene si trova e fino alla quota d'imposta italiana proporzionale al valore di quel bene (art. 26 D.Lgs. 346/1990; dal 2027 art. 111 D.Lgs. 123/2025). Con gli Stati UE l'Italia ha convenzioni sulle successioni solo con Francia, Danimarca, Grecia e Svezia.

Gli eredi di un non residente con un immobile in Italia quali imposte pagano?

L'imposta di successione sull'immobile, con le franchigie calcolate sui soli beni italiani, l'imposta ipotecaria del 2% e quella catastale dell'1%, ciascuna con il minimo di 200 euro. Le imposte si autoliquidano con la dichiarazione, da presentare entro dodici mesi; l'imposta di successione si versa entro novanta giorni dal termine della dichiarazione.

Altre risposte sui temi della guida sono nella pagina Domande frequenti.

Domande frequenti correlate

Quali sono le aliquote dell'imposta di successione e donazione in Italia?

Il regime dei neo-residenti riguarda anche successioni, donazioni e monitoraggio fiscale?

Qual è lo strumento migliore per proteggere il patrimonio e pianificare la successione?

Come passano agli eredi i beni registrati negli Emirati?

Altre guide

Trust: come funziona e come è tassato

Holding di famiglia e passaggio generazionale

Neo-residenti: flat tax art. 24-bis

Trasferire la residenza all'estero

Tutte le guide operative

Tutte le domande frequenti – risposte brevi su fiscalità internazionale e HNWI, trasferimento della residenza e passaggi generazionali, holding, trust e fondazioni, CTU

Contatti

Esiti e adempimenti dipendono dai fatti del singolo caso, dagli Stati in cui si trovano i beni e dalle convenzioni applicabili: per un'analisi del caso specifico è disponibile la pagina contatti.

Modulo di contatto

Norme tributarie citate nella numerazione del D.Lgs. 346/1990 vigente fino al 31/12/2026, con i corrispondenti articoli del D.Lgs. 123/2025 applicabile dal 1° gennaio 2027. Contenuto informativo, che non sostituisce una consulenza sul caso specifico.